



Roma, 17 Settembre 2021

Prot 199/2021/SG

Ai segretari generali regionali
e territoriali

Ai Coordinatori s.a.s CISL FP

Oggetto: Decreto Legge “Green Pass”

Care colleghe e cari colleghi,

nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che, a partire dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, introduce l’obbligo di possesso ed esibizione su richiesta del certificato verde COVID – 19 in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.

La Cisl Fp – condividendo in pieno le posizioni già espresse dalla Confederazione – resta convinta che per superare la crisi sanitaria sia necessaria una piena assunzione di responsabilità di Governo e Parlamento, attraverso norme di legge coerenti con il dettato costituzionale. Per questo auspichiamo che le norme approvate consentano l’applicazione di misure uniformi in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di realizzare la progressiva immunizzazione, superando le contraddizioni fin qui registrate e tutelando pienamente i lavoratori e le lavoratrici con disabilità o in condizioni di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV- 2 o quelli esenti dalla campagna vaccinale. Anche a tale riguardo, come ha dichiarato il Segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra: *“Per noi è determinante la garanzia sulla gratuità di tamponi per i lavoratori fragili e contestualmente vanno trovate soluzioni temporanee e transitorie come tamponi calmierati per scongiurare che sui lavoratori si carichino costi impropri almeno per la durata dell'emergenza sanitaria”.*

Non essendo ancora disponibile il testo ufficiale del decreto legge, riportiamo di seguito i contenuti delle bozze attualmente in nostro possesso.

Settore pubblico

Per quanto riguarda **il settore pubblico** la bozza specifica che l'obbligo coinvolge tutti i lavoratori contrattualizzati, quelli in regime di diritto pubblico nonché il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni. **Secondo il testo non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarebbero esclusi dall'obbligo di possesso della certificazione verde i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.**

Il personale soggetto all'obbligo, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o se ne risulta privo al momento dell'accesso nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso senza retribuzione e senza conseguenze disciplinari fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021. In ogni caso resta fermo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Entro il 15 ottobre i datori di lavoro devono definire le modalità operative per l'organizzazione dei controlli operabili anche a campione, prevedendo prioritariamente che vengano effettuati al momento dell'accesso nei luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni. Le verifiche delle certificazioni verdi sono effettuate con l'utilizzo dell'App Verifica 19. Se il datore di lavoro non adempie a tale obbligo di controllo sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. L'importo delle sanzioni è maggiorato qualora il personale acceda nelle sedi delle amministrazioni in violazione degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti.

Settore privato

Con riferimento al **settore privato** viene introdotto, sempre a decorrere dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, il medesimo obbligo di possesso ed esibizione su richiesta del certificato verde COVID – 19 per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato e per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi aziendali, anche sulla base di contratti esterni.

Anche con riferimento al settore privato secondo la bozza del decreto sarebbero esclusi dall'obbligo di possesso della certificazione verde i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

I lavoratori che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultano privi della certificazione al momento dell'accesso nel luogo di lavoro, sono immediatamente sospesi dalla prestazione lavorativa, senza retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Analogamente a quanto previsto per il settore pubblico entro il 15 ottobre i datori di lavoro privato devono definire le modalità operative per l'organizzazione dei controlli operabili anche a campione, prevedendo prioritariamente che vengano effettuati al momento dell'accesso nei luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni. Le verifiche delle certificazioni verdi sono effettuate con l'utilizzo dell'App Verifica 19. Se il datore di lavoro non adempie a tale obbligo di controllo sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. L'importo delle sanzioni è maggiorato qualora il personale acceda nelle sedi aziendali in violazione degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Test molecolari e antigenici rapidi per i cittadini con disabilità, fragili o esenti dalla campagna vaccinale

La bozza del decreto apporta alcune novità anche con riferimento alla somministrazione di test antigenici rapidi prevedendo l'istituzione di un Fondo ad hoc finalizzato ad assicurare **l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.**

Inoltre le farmacie sino al 31 dicembre 2021 sono tenute ad assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi secondo le modalità e i prezzi previsti dal protocollo d'intesa siglato il 5 agosto 2021 tra il Ministero della Salute e le farmacie (il prezzo fissato nel Protocollo è pari a 8 euro per i test antigenici rapidi in favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e pari a 15 euro per i soggetti di età maggiore a 18 anni). In caso di inosservanza della norma le farmacie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e il Prefetto territorialmente competente può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

Rilascio "certificazione verde"

La bozza di decreto apporta alcune **modifiche anche per quanto riguarda le ipotesi di rilascio della certificazione verde** previste dal decreto legge 52/2021. In particolare si prevede che dopo una precedente infezione da SARS-COV- 2 la certificazione verde rilasciata contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose ha validità immediata e non più dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. Inoltre, per chiunque si contagi oltre il quattordicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose o dopo il completamento del ciclo vaccinale è rilasciata una nuova certificazione verde per "avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo" che ha una validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Fraterni saluti

Il Segretario generale

Maurizio Petriccioli

